

REGOLAMENTO (CE) N. 2309/97 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽³⁾ ha previsto, per i produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, la concessione di un supplemento al pagamento compensativo di cui al titolo I dello stesso regolamento, per compensare la perdita supplementare di reddito di tali produttori rispetto agli altri cerealicoltori, dovuta alla fissazione di un prezzo unico per tutti i cereali; che tale beneficio è concesso alle superfici investite a frumento duro nelle zone tradizionali di produzione;

considerando che la determinazione del numero di ettari ammissibili al pagamento compensativo supplementare concesso al produttore individuale di frumento duro nelle zone tradizionali di produzione ha reso necessaria l'istituzione di un registro nazionale d'iscrizione; che l'istituzione di tale registro rende difficile l'adeguamento della struttura produttiva del frumento duro alla situazione di mercato; che occorre pertanto adeguare il regime specifico di aiuti alla produzione di frumento duro;

considerando che occorre far sì che questo adeguamento assicuri una produzione di frumento duro sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, arginando nel contempo gli oneri di bilancio; che tale obiettivo può essere raggiunto mediante l'introduzione, per ogni Stato membro interessato, di una superficie massima di frumento duro ammissibile al supplemento e comprendente tutte le zone che beneficiano del supplemento al pagamento compensativo di cui agli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92; che questa superficie massima deve essere fissata in base alla superficie più ampia che ha beneficiato del pagamento compensativo supplementare dall'introduzione di tale superficie, per corrispondere il più possibile alla situazione produttiva negli Stati membri interessati; che, nel caso della Spagna, la superficie massima garantita è stata già fissata a 570 000 ha dal regolamento (CE) n. 3116/94 ⁽⁴⁾, ossia al livello di

produzione più rispondente alla situazione in tale Stato membro; che, nel caso del Portogallo, una superficie massima garantita è stata già fissata a 35 000 ha del regolamento (CE) n. 3116/94, in modo da corrispondere il più possibile al potenziale produttivo di tale Stato membro, vista l'esistenza di un aiuto speciale decrescente concesso ai produttori di frumento tenero dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽⁵⁾; che nel caso dell'Italia occorre tener conto, vista la loro entità, delle superfici tradizionalmente coltivate a frumento duro e destinate al ritiro quinquennale durante il periodo di riferimento, a norma del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁶⁾; che occorre inoltre aumentare il livello delle suddette superfici massime garantite per tener conto della necessità di assicurare un'approvvigionamento regolare dell'industria comunitaria della semola considerati in particolare, i mutamenti climatici che caratterizzano le zone tradizionali di produzione; che, per assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, l'aumento delle superfici massime garantite deve essere accompagnato da un aumento dell'importo del supplemento;

considerando che l'eventuale superamento di tali superfici deve condurre all'adeguamento delle domande presentate ai fini della concessione del supplemento al pagamento compensativo;

considerando peraltro che in taluni Stati membri esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;

considerando che, per motivi di chiarezza, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92 devono essere raggruppati in un unico allegato;

considerando che occorre provvedere affinché alle superfici che beneficiano di aiuti specifici per il frumento duro corrisponda una produzione adeguata al fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che tale obiettivo può essere raggiunto imponendo l'utilizzazione di sementi certificate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 deve essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GU C 301 dell'11. 10. 1996, pag. 9.⁽²⁾ GU C 200 del 30. 6. 1997, pag. 130.⁽³⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/97 (GU L 133 del 24. 5. 1997, pag. 1).⁽⁴⁾ GU L 330 del 21. 12. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 (GU L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13).⁽⁶⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.